

LINEE GUIDA

**in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua
di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388**



Sommario

1. Premesse e principi generali	3
2. Attivazione, revisione periodica e revoca dell'autorizzazione	6
2.1 <i>Costituzione e attivazione di un Fondo</i>	<i>6</i>
2.2 <i>Verifica periodica ai fini del mantenimento dell'autorizzazione</i>	<i>8</i>
2.3 <i>Liquidazione, commissariamento e revoca dell'autorizzazione</i>	<i>9</i>
3. Modalità organizzative e di funzionamento	10
3.1 <i>Organizzazione statutaria del Fondo</i>	<i>10</i>
3.2 <i>Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo</i>	<i>12</i>
3.3 <i>Bilancio e rendiconto finanziario</i>	<i>13</i>
3.4 <i>Adesione al Fondo da parte delle imprese e mobilità tra Fondi</i>	<i>15</i>
4. Modalità di utilizzo delle risorse	17
4.1 <i>Categorie di attività e risorse aggiuntive al gettito</i>	<i>17</i>
4.2 <i>Attività e spese di funzionamento derivanti dal gettito INPS e da risorse diverse dal gettito</i>	<i>19</i>
4.3 <i>Costituzione e mantenimento del Fondo economie di gestione e rischi</i>	<i>21</i>
4.4 <i>Attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi</i>	<i>22</i>
4.5 <i>Nascita e condivisione dei piani formativi</i>	<i>25</i>
4.6 <i>Indicazioni operative per la programmazione e la realizzazione delle attività formative</i>	<i>26</i>
5. Sistema informativo integrato di monitoraggio e vigilanza dei Fondi e modalità di conferimento dei dati	30
6. Il sistema integrato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Fondi	31

Allegato 1 – Standard di funzionamento: requisiti, indici e soglie minime

Allegato 2 - Schema di Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo dei Fondi

Allegato 3 - Schema Rendiconto finanziario per cassa

Allegato 3.1 – Tabelle rendiconto finanziario - Prospetto FEGR e AF - Standard di funzionamento

Allegato 4 – Sistema informativo integrato di monitoraggio e vigilanza dei Fondi – Cluster dei contenuti informativi



1. Premesse e principi generali

La norma istitutiva dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (di seguito Fondi) è contenuta nell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che rappresenta il quadro di riferimento finanziario e strategico, di maggiore rilevanza statale, in materia di formazione professionale dei lavoratori, sia in termini di strumento di politica attiva del lavoro, volto a favorire la qualità e continuità occupazionale degli individui e la produttività e la competitività delle imprese, sia in termini di concreta fruizione del diritto individuale all'apprendimento permanente in una prospettiva di sviluppo e di crescita personale, civica, sociale e professionale, in accordo con quanto sancito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

A tale funzione sono chiamati in Italia i Fondi, istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello **0,30%** della retribuzione di ciascun lavoratore, come previsto e disciplinato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I Fondi, quindi, si alimentano elettivamente col gettito derivante dalla contribuzione citata, che l'INPS riscuote dai singoli datori di lavoro e provvede a trasferire ai Fondi stessi (una volta dedotti i meri costi amministrativi), in base alle scelte effettuate dai singoli datori di lavoro e in funzione di un vincolo normativo pubblicistico di destinazione delle risorse agli interventi di formazione.

In base alla normativa vigente e sulla base di appositi accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i Fondi sono istituiti secondo forme giuridiche tipicamente privatistiche di natura associativa e qualificati a perseguire le proprie finalità in conformità alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 18 febbraio 2016. Le finalità pubblicistiche dei fondi mirano a valorizzare positivamente le leve della bilateralità per la qualificazione delle competenze professionali delle persone adulte, operando in una prospettiva universalistica, senza oneri diretti o indiretti a carico dei lavoratori o delle imprese per l'accesso ai finanziamenti e senza pregiudizio per il diritto di non adesione.

Oltre alle modificazioni della norma istitutiva, ai pareri e alle pronunce interpretative e giurisprudenziali che hanno concorso a chiarire ambiti e aspetti della conduzione dei Fondi¹, nel corso degli anni, sono intervenute diverse normative che ne hanno progressivamente modificato e ampliato la portata degli interventi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano:

¹ Solo per citare le più importanti si rammentano la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4304 del 15 settembre 2015, il parere dell'ANAC del 15 gennaio 2016, la successiva Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 18 febbraio 2016, il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS 1273 del 29 aprile 2016.



- a) il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che riordina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e i relativi dispositivi attuativi;
- b) il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che riordina la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e include i Fondi nella *rete dei servizi per le politiche del lavoro* e i relativi dispositivi attuativi;
- c) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e in particolare, l'articolo 88 (e successive modificazioni e aggiornamenti) che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo Nuove Competenze e come richiamato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 (GU Serie generale n. 307 del 28 dicembre 2021), di adozione del "Piano nazionale nuove competenze";
- d) il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare, il Capo I recante nuove misure di inclusione sociale e lavorativa e i relativi dispositivi attuativi;
- e) il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024 n. 115 che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e che individua i Fondi quali enti titolari delegati per gli ambiti di intervento di relativa competenza.

Le suddette modifiche normative costituiscono esempi di una più ampia e generalizzata istanza di rafforzamento della qualità dell'offerta formativa che si va affermando in risposta ai repentini e continui mutamenti sociali, economici e produttivi e alle transizioni digitali e tecnologiche, ecologiche, demografiche e migratorie. Tale fabbisogno di modernizzazione investe tutti i sistemi dell'*education*, ivi compresa la formazione continua dei lavoratori e permanente degli adulti, evidenziando la necessità di:

- a) massimizzare l'attrattività, la congruità e la tempestività della formazione rispetto alla domanda di formazione e di competenze espressa dagli individui e dalle organizzazioni, privilegiando sempre la progettazione personalizzata, la valorizzazione integrata di tutte le modalità di apprendimento (in particolare quelle più attive, come l'apprendimento esperienziale o quello digitale, anche simulato) e, soprattutto, il coinvolgimento attivo delle imprese per sostenere e promuovere in modo sempre più massiccio e sistemico la cosiddetta transizione all'apprendimento duale;
- b) favorire la massima spendibilità degli investimenti in capitale umano, assicurandone la portabilità nello spazio attraverso attestazioni digitali e trasparenti degli apprendimenti e la patrimonializzazione nel tempo favorendo la modularità e incrementalità dei percorsi di apprendimento (anche attraverso un approccio per micro-qualificazioni) e valorizzando il processo di individuazione e certificazione delle competenze acquisite e l'utilizzo del Fascicolo elettronico del lavoratore;



- c) promuovere l'integrazione delle politiche, la complementarità tra fondi e in particolare la sinergia tra investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologie, infrastrutture, servizi e capitale umano;
- d) perseguire la semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi e soprattutto il potenziamento dei sistemi informativi (di gestione, monitoraggio e valutazione, vigilanza e controllo) al fine di orientare i processi di pianificazione e programmazione e massimizzare l'impatto, la redditività e la sostenibilità degli investimenti pubblici.

Stanti i citati mutamenti del quadro normativo e di contesto è intendimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito Ministero) coordinare e sostenere l'operatività dei Fondi all'interno di un contesto di *governance* strategica, multi-attore e multilivello, in termini di:

- i. leale e proficua collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali la Costituzione riserva competenze esclusive in materia di offerta pubblica di formazione professionale e di organizzazione dei servizi per l'impiego;
- ii. valorizzazione della contrattazione, della bilateralità e della partecipazione attiva del partenariato economico e sociale;
- iii. promozione e rafforzamento del partenariato pubblico privato nell'ambito delle politiche per la formazione e l'occupabilità degli individui e per la competitività e produttività delle imprese.

In tale contesto, tutti gli attori della *governance* possono individuare i Fondi quali soggetti titolati per la programmazione e attuazione delle seguenti linee di intervento:

- a) formazione continua dei lavoratori, ivi compresi quelli destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro comunque denominati;
- b) formazione assunzionale di disoccupati o inoccupati, direttamente collegata all'inserimento o reinserimento lavorativo, ivi compresa la formazione interna o esterna nell'ambito del contratto di apprendistato;
- c) politiche attive del lavoro, segnatamente:
 - c.1) finalizzate alla gestione delle crisi aziendali, delle transizioni produttive o organizzative, dei processi di ricollocazione, staffetta generazionale o accesso flessibile alla pensione;
 - c.2) condizionanti l'attivazione o il mantenimento di misure di sostegno al reddito in assenza di contratto di lavoro comunque denominate.

Nel corso degli anni, si sono succedute circolari e disposizioni attuative di dettaglio, tra cui, a titolo non esaustivo: le Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36 del 18 novembre 2003, n. 10 del 18 febbraio 2016 e la Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018, recante le *Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388*.



Il mutato contesto in cui si trovano oggi ad operare i Fondi, in relazione all'esigenza di intervenire con disposizioni chiare ed omogenee, rende necessario un lavoro di razionalizzazione delle disposizioni regolamentari esistenti attraverso la messa a punto delle presenti *Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388* (di seguito Linee Guida) che sistematizzano e aggiornano le disposizioni previgenti.

Queste Linee Guida si pongono, quindi, l'obiettivo di innovare e adeguare la disciplina circa le modalità di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi, i quali sono tenuti a aderirvi, sviluppando, nell'ambito della propria autonoma statutaria, organizzativa e gestionale, il necessario livello di dettaglio, attraverso specifiche procedure, requisiti e atti di regolamentazione interna, come di seguito precisato.

Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale di adozione sul sito istituzionale del Ministero.

2. Attivazione, revisione periodica e revoca dell'autorizzazione

2.1 Costituzione e attivazione di un Fondo

Ai fini dell'attivazione, ciascun Fondo deve essere costituito sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

- a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile;
- b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il requisito di maggiore rappresentatività deve essere posseduto e comprovato dalla totalità delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori aderenti al Fondo. Ai fini della verifica del requisito, non rilevano eventuali rapporti di affiliazione né accordi di adesione tra organizzazioni, sotto qualsiasi forma intesi, esterni agli atti costitutivi del fondo stesso, in forza dei quali le organizzazioni costituenti dichiarino di disporre dei requisiti della maggiore rappresentatività.

L'attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero, previa verifica della conformità alle finalità di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.

All'istanza di autorizzazione il Fondo dovrà allegare:

- 1) Accordo interconfederale stipulato tra le Organizzazioni sindacali costituenti;



- 2) Atto costitutivo;
- 3) Statuto;
- 4) Piano triennale di fattibilità.

Il Piano triennale di fattibilità dovrà porre in evidenza le risorse finanziarie previste dal futuro gettito INPS ovvero da risorse diverse dal gettito (come individuate al paragrafo 4.1) e relativo piano finanziario e di attività, il bacino di utenza attesa (anche alla luce del settore o dei settori economici a cui il Fondo fa riferimento) nonché le azioni che il Fondo intende intraprendere per le fasi di start up, consolidamento e piena operatività del Fondo, con specifica indicazione per ogni singola annualità. Il piano di fattibilità dovrà tenere conto degli standard minimi di funzionamento fissati per il mantenimento dell'autorizzazione al paragrafo 2.2.

A seguito dell'esito positivo delle fasi istruttorie procedurali ed endoprocedimentali concernenti la documentazione presentata e la verifica effettiva del requisito di maggiore rappresentatività, l'autorizzazione del Fondo viene formalizzata con:

- a) decreto direttoriale della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione per i fondi costituiti come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile;
- b) decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per i fondi costituiti come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Successivamente alla formalizzazione dell'autorizzazione, ai fini dell'attivazione, il Ministero provvede a dare comunicazione all'INPS, per i seguiti di codifica del Fondo e degli adeguamenti tecnico amministrativi e comunicativi relativi all'avvio dell'operatività delle adesioni da parte delle imprese.

Al fine di rendere coerenti le tempistiche di operatività dei Fondi di nuova costituzione con i termini fissati dall'articolo 118, comma 3, della legge 388/2000, ripresi dal paragrafo 3.4 riguardante le tempistiche di adesione delle imprese ai Fondi, i decreti di autorizzazione adottati in data successiva al primo settembre di ogni anno avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

È fatto obbligo ai Fondi autorizzati di comunicare al Ministero, entro un mese dall'evento modificativo, ogni variazione o evento suscettibile di determinare direttamente o indirettamente il venir meno dei requisiti di autorizzazione di cui al presente paragrafo. Laddove l'amministrazione accerti l'omessa comunicazione entro i termini stabiliti:

- in caso di conformità **non** sanabili, si procederà in conformità a quanto disposto al paragrafo 2.3;
- in caso di conformità sanabili, si procederà con l'avvio di una procedura straordinaria di verifica di mantenimento, in conformità a quanto disposto al paragrafo 2.2, con



contestuale sospensione del rinnovo dell'autorizzazione, volta al ripristino delle conformità da parte del Fondo.

2.2 Verifica periodica ai fini del mantenimento dell'autorizzazione

Con cadenza annuale, in coincidenza con le rilevazioni di monitoraggio condotte con il supporto di INAPP, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione, il Ministero, per ciascun Fondo, raccoglie i dati concernenti la conformità operativa agli standard di funzionamento definiti sulla base degli indici e delle soglie minime individuati - sia per i fondi di nuova autorizzazione, sia per i fondi autorizzati da più di tre anni - nell'Allegato 1 parte integrante e costitutiva delle presenti linee guida. Sulla base dei dati raccolti in rapporto alle soglie minime individuate, i Fondi hanno la possibilità, anche con il supporto del Ministero e di INAPP, di orientare e rafforzare le proprie scelte organizzative e realizzative.

Secondo la calendarizzazione su base quinquennale definita nell'Allegato 1, il Ministero avvia una verifica di mantenimento dell'autorizzazione, per ciascun Fondo, sulla base della permanenza dei requisiti di cui al paragrafo 2.1 e sulla base della conformità degli standard di funzionamento, in relazione sia agli indici sia ai requisiti di cui all'Allegato 1.

A seguito dell'esito positivo della verifica, l'autorizzazione del Fondo si intende confermata con silenzio assenso da parte del Ministero.

In caso di comunicato esito negativo della verifica e di accertamento di non conformità sanabili, il Ministero accorda al Fondo un termine **fino a 12 mesi** entro il quale il Fondo resta pienamente operativo ma ha l'**obbligo** di adottare le misure volte a sanare le non conformità rilevate. Fino all'adozione di dette misure si intende sospeso il procedimento di verifica di cui al presente paragrafo.

Durante il periodo di sospensione, il Fondo può presentare, **entro tre mesi** dalla avvenuta sospensione, richiesta motivata al Ministero, per l'applicazione, in deroga, di un incremento di tre punti percentuali della soglia delle spese di funzionamento. La deroga non può essere richiesta per il rintegro del Fondo di cui al paragrafo 4.3.

Il Ministero avvia la procedura di messa in liquidazione del Fondo, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 ai fini della successiva revoca dell'autorizzazione, in caso di:

- a) accertamento di non conformità non sanabili;
- b) decorso del termine di sospensione senza il ripristino delle conformità;
- c) quarto accertamento di non conformità sanabile negli ultimi dieci anni.

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare la verifica di cui al presente paragrafo anche ogni qual volta emergano fondati motivi, ad esempio in esito alle attività di vigilanza.

L'avvio della verifica di mantenimento delle autorizzazioni rilasciate ai Fondi è fissato al **1° gennaio 2029**.



Ai fini degli adeguamenti organizzativi derivanti dalla entrata in vigore delle presenti Linee Guida (a titolo esemplificativo ai fini dell'accantonamento del Fondo economie di gestione e rischi di cui al paragrafo 4.3), limitatamente al primo anno di attuazione delle presenti Linee Guida, a tutti i Fondi autorizzati può essere accordato, su richiesta motivata presentata entro 6 mesi dall'entrata in vigore, un incremento di tre punti percentuali della soglia delle spese di funzionamento.

Ai fondi di nuova costituzione, all'inizio del secondo e del terzo anno di autorizzazione, **entro il 31 gennaio**, è richiesta garanzia fidejussoria annuale, sulla base delle indicazioni e del modello forniti a tal fine dal Ministero, di importo pari all'ammontare della quota di spese di funzionamento ai sensi del paragrafo 4.2, in rapporto al gettito INPS assegnato per l'annualità precedente. Le garanzie fidejussorie, il cui costo è ammissibile e imputabile alle spese di funzionamento, potranno essere svincolate all'esito positivo della prima verifica di mantenimento dell'autorizzazione. Qualora i Fondi non dispongano delle garanzie patrimoniali dirette sufficienti a coprire i massimali richiesti, devono ricorrere a garanzie delle organizzazioni sindacali e datoriali che li hanno costituiti, in proporzione alla loro rappresentatività all'interno del Fondo.

2.3 Liquidazione, commissariamento e revoca dell'autorizzazione

Nei casi previsti dal precedente paragrafo 2.2, nonché in ogni caso di accertamento di perdita dei requisiti che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione o di gravi irregolarità rilevate nella gestione del Fondo che si pongano in contrasto con quanto previsto dalle presenti Linee Guida e dalla normativa di riferimento, il Ministero notifica l'avvio della procedura di messa in liquidazione del Fondo ai fini della successiva revoca dell'autorizzazione. La procedura di liquidazione e revoca è preceduta da una comunicazione di preavviso da parte del Ministero contenente i motivi che l'hanno disposta. Trascorsi 30 giorni, senza che il Fondo abbia fatto pervenire idonee argomentazioni atte a superare i motivi alla base della decisione, il Ministero provvede con decreto direttoriale della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione alla nomina di un commissario liquidatore, il quale è responsabile della gestione delle operazioni di liquidazione. Con la nomina del commissario liquidatore è disposta la cessazione di tutti gli organi statutari del Fondo, fatta eccezione per il Collegio dei Sindaci (che permane in carica sino a naturale scadenza del mandato all'esito della quale il Ministero provvede a designare l'organo di controllo del Fondo in forma monocratica) nonché la comunicazione ad INPS finalizzata alla cessazione della codifica del Fondo ai fini dell'adesione da parte delle imprese.

Nell'adempimento dell'incarico, il commissario liquidatore è tenuto a fornire periodiche informative, a cadenza almeno semestrale, al Ministero che vigila sulle attività di liquidazione del Fondo, e provvede a redigere il rendiconto e bilancio finale di



liquidazione, strutturato anche per contabilità separata in coerenza con quanto definito al paragrafo 3.3, soggetto ad approvazione ministeriale. Al termine delle procedure di liquidazione, il commissario provvede restituzione all'INPS degli importi derivanti dalla gestione dello 0,30% risultanti dal bilancio, che saranno impiegati per le finalità che l'articolo 118 della legge 388/2000 indica per l'inoptato.

Oltre che nelle modalità di cui al periodo precedente, la procedura di liquidazione è attivabile altresì su iniziativa del Fondo, da adottarsi con delibera dell'assemblea dei soci secondo le maggioranze previste nello Statuto. La delibera assembleare di messa in liquidazione contiene altresì la richiesta al Ministero di nominare un commissario liquidatore. All'avvenuta nomina seguirà l'applicazione di tutte le previsioni indicate per l'ipotesi di liquidazione e commissariamento su iniziativa del Ministero.

In esito al completamento delle operazioni di liquidazione, il Ministero provvede alla revoca dei decreti di autorizzazione e di riconoscimento della personalità giuridica. Il provvedimento di revoca viene formalizzato con:

- a) decreto direttoriale della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione per i fondi costituiti come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile;
- b) decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per i fondi costituiti come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. Modalità organizzative e di funzionamento

3.1 Organizzazione statutaria del Fondo

Ciascun Fondo, nel proprio Statuto, individua gli organi che ne fanno parte e il numero dei membri che li compongono. Gli organi sociali sono tradizionalmente: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente e il Collegio dei Sindaci.

Fatta eccezione per il Collegio dei Sindaci, il cui Presidente è nominato dal Ministero, ai sensi dell'articolo 118, comma 2 della legge 388/2000, tutti gli organi sociali citati rispettano, nella loro composizione, il principio di pariteticità tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori costitutive del Fondo stesso. In particolare, l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione dovranno garantire la presenza di un adeguato numero di membri per ogni sigla rappresentata all'interno del Fondo.

Sempre nell'ambito del proprio Statuto, il Fondo individua i poteri degli organi e, per ognuno di essi, la durata e il numero massimo di mandati, garantendo il principio di rotazione degli incarichi. In ogni caso, non potrà essere conferito nuovo incarico ad amministratori che abbiano rivestito cariche all'interno del Fondo per una durata superiore a nove anni, anche in caso di più mandati non consecutivi.



Altro principio che dovrà essere garantito è quello dell'assenza di inconferibilità e di conflitti di interessi in capo a soggetti che ricoprono incarichi direttivi e di amministrazione del Fondo. In particolare, dovrà prevedersi l'incompatibilità tra incarichi direttivi e di amministrazione del Fondo e incarichi direttivi e di amministrazione delle sigle che costituiscono il Fondo stesso, con specifico riferimento ai soggetti incaricati di attuare la condivisione dei piani formativi destinati ad essere finanziati dal Fondo stesso.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato dal Ministero per la durata prevista dallo Statuto del Fondo.

Al Collegio dei Sindaci, nell'ambito del controllo di legalità, sono affidate le attività di verifica e la funzione di controllo sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo sul suo concreto funzionamento. L'organo procede, inoltre, alla verifica della corretta applicazione delle procedure interne che riguardano i progetti di formazione approvati e ammessi a contributo da parte del Fondo.

Nel caso in cui lo Statuto del Fondo preveda esplicitamente che il Collegio dei Sindaci svolga anche l'attività di revisione legale dei conti (cosiddetto controllo contabile), i membri dell'organo dovranno essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. La stessa regola vale nei casi in cui, non prevedendo lo Statuto specifiche disposizioni a riguardo, il Collegio dei Sindaci svolga in concreto anche il controllo contabile.

Nel caso in cui il Fondo attribuisca l'attività di revisione legale dei conti ad una società di revisione, allo scopo di evitare concentrazioni in capo ad una o poche società di certificazione, l'affidamento del servizio dovrà essere preceduto da una formale dichiarazione di responsabilità resa dal soggetto individuato dal Fondo, con la quale la società di revisione – alla data dell'affidamento dell'incarico – attesti di non svolgere il medesimo ruolo presso più di due diversi Fondi costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 388/2000 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 276/2003. Inoltre, al fine di favorire la “rotazione” delle società di certificazione, il Fondo potrà affidare il compito della revisione alla medesima società per un periodo massimo di sei esercizi, non rinnovabile prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del precedente affidamento.

Entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida, ciascun Fondo provvederà a trasmettere al Ministero il proprio Statuto, adeguato al contenuto delle stesse.

Tale Statuto sarà approvato formalmente con decreto direttoriale della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione entro 120 giorni dalla ricezione. Successivamente all'approvazione, il Fondo dovrà provvedere a pubblicare lo Statuto nella sezione del proprio sito internet dedicata alla trasparenza.



Qualsiasi successiva modifica allo Statuto dovrà essere sottoposta all'approvazione formale del Ministero, il quale effettuerà l'istruttoria sulla base dell'istanza che dovrà contenere, oltre alla ratifica assembleare, il testo dello Statuto come modificato, raffrontato al testo dello Statuto vigente.

In nessun caso l'approvazione ministeriale esclude la prevalenza delle norme di legge inderogabili su clausole o articoli eventualmente in contrasto con esse.

3.2 Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo

I Fondi sono responsabili della gestione delle risorse ad essi assegnate secondo regole e modalità che ciascun Fondo disciplina con l'adozione di un Regolamento recante la descrizione del proprio modello di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, in coerenza e conformità con le presenti Linee Guida e con la normativa vigente.

Ciascun Fondo provvede, entro e non oltre **180 giorni** dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida, a trasmettere al Ministero il proprio Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.

Tale Regolamento viene approvato formalmente con decreto direttoriale della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione entro **120 giorni** dalla ricezione. Successivamente all'approvazione il Fondo dovrà provvedere a pubblicare il Regolamento nella sezione del proprio sito internet dedicata alla trasparenza. Si precisa che il documento non sostituisce la manualistica di cui il Fondo si sia eventualmente dotato; tale manualistica rimarrà in vigore, in coerenza con il suddetto Regolamento.

Al fine di rispondere ai principi di trasparenza e responsabilità amministrativa, il Regolamento, anche con riferimento al modello organizzativo adottato dai singoli Fondi ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve contenere:

- a) una chiara definizione e assegnazione dei ruoli e delle responsabilità collegate alle funzioni di gestione, di pagamento e di controllo necessarie per garantire sane procedure finanziarie all'interno dell'organizzazione;
- b) sistemi efficaci per garantire che i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della valutazione, approvazione e assegnazione delle risorse relative ai piani formativi svolgano le diverse funzioni nel rispetto del principio di terzietà e della separazione tra i ruoli, al fine di evitare sovrapposizione tra gli stessi e potenziali conflitti di funzioni tra controllore e controllato.

Nello stesso documento i Fondi garantiscono che le rispettive sedi dislocate sul territorio nazionale ovvero articolazioni territoriali (laddove previste), nonché tutti i soggetti che svolgono attività finalizzate alla realizzazione dei Piani Formativi, ognuno per quanto di propria competenza, ricevano orientamenti appropriati, pienamente coerenti e funzionali



rispetto alla puntuale osservanza delle previsioni contenute nel Regolamento generale in questione, riguardo ai sistemi di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo adottati, necessari per garantire una sana gestione dei finanziamenti, in conformità ai principi e alle norme vigenti e, in particolare, al fine di garantire adeguatamente la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di contributo.

È necessario, inoltre, che la manualistica del Fondo, predisposta per la gestione e il controllo delle attività formative, chiarisca espressamente che eventuali modifiche dei criteri in essa stabiliti trovino applicazione solo per i piani formativi approvati successivamente alla pubblicazione delle modifiche introdotte (non applicazione di regole retroattive).

Nel documento devono essere, altresì, riportate descrizioni di dettaglio sulle modalità operative riguardanti il finanziamento degli interventi formativi nel rispetto della normativa in tema di Aiuti di Stato. Nell'**Allegato 2**, parte integrante e costitutiva delle presenti Linee Guida, è definito uno schema esemplificativo di Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo utile alla redazione del documento richiesto.

I Fondi devono altresì specificare – all'interno del Regolamento di cui al presente paragrafo – i criteri e le procedure per l'individuazione, autorizzazione o accreditamento degli enti titolati, o comunque dei soggetti erogatori della formazione in conformità con il Decreto ministeriale 115/2024.

Una volta che il Regolamento viene formalmente approvato e pubblicato sul sito del Fondo, qualsiasi successiva modifica allo stesso dovrà essere sottoposta all'approvazione formale del Ministero, il quale effettuerà l'istruttoria sulla base dell'istanza che dovrà contenere il testo del Regolamento come modificato, raffrontato al testo del Regolamento vigente.

In nessun caso l'approvazione ministeriale del Regolamento comporta alcuna valutazione circa l'automatica ammissibilità delle voci di spesa ivi riportate, in quanto oggetto di apposita verifica nel corso dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo. Ugualmente, l'approvazione non esclude la prevalenza delle norme di legge inderogabili su clausole o articoli eventualmente in contrasto con esse.

3.3 Bilancio e rendiconto finanziario

Con riferimento alla documentazione contabile, nel rispetto del principio di trasparenza, ogni Fondo deve pubblicare, oltre al Regolamento di cui al paragrafo 3.2, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale nella sezione del proprio sito internet dedicata alla trasparenza.



Dal bilancio deve emergere in maniera univoca la distinzione tra le somme destinate a coprire gli oneri di funzionamento e quelle destinate al finanziamento delle attività formative.

Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento in tema di redazione del bilancio di esercizio, ai fini della rendicontazione delle attività svolte e delle verifiche da parte del Ministero, il Fondo deve predisporre un Rendiconto finanziario annuale secondo il criterio di cassa (di seguito Rendiconto), imputando le relative entrate e spese sostenute attraverso l'individuazione della macro categoria e/o categoria e voce di spesa corrispondente, in funzione della loro natura e della tipologia cui essa si riferisce.

Il Rendiconto, strutturato nelle due macro-sezioni delle Entrate e delle Uscite, riconducibile agli importi rispettivamente incassati e pagati nel medesimo anno di riferimento, dovrà essere redatto in base allo schema di cui all'**Allegato 3**, parte integrante e costitutiva delle presenti Linee Guida, che contiene anche le istruzioni operative di compilazione.

Gli importi riportati nel Rendiconto che **non** seguono il criterio di cassa riguardano, esclusivamente, gli accantonamenti per il Trattamento di Fine Rapporto e per gli oneri differiti stabiliti per legge, nonché le quote di ammortamento relative agli immobili strumentali e alle piattaforme digitali utilizzate per la formazione a distanza, che verranno riportati in base al criterio della competenza economica.

Nel Rendiconto, le risorse diverse da quelle derivanti dal gettito dello 0,30% devono essere classificate come risorse integrative, complementari o apporti finanziari esterni, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle presenti Linee Guida, evidenziando la loro provenienza pubblica o privata. Anche al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, il Fondo deve distinguere, anche attraverso la tenuta di una contabilità separata, l'imputazione delle spese relative a ciascuna fonte di finanziamento e indicarne gli eventuali criteri di ripartizione. Tale distinzione deve essere resa nota sia nel Bilancio, che negli atti di programmazione e rendicontazione.

Il Rendiconto deve, inoltre, contenere i dati necessari alla verifica del rispetto degli standard di funzionamento del Fondo, con riferimento agli indici e alle soglie minime previsti dall'**Allegato 1 – “Standard di funzionamento: requisiti, indici e soglie minime”**.

Nelle more della messa in esercizio del sistema informativo integrato di monitoraggio e vigilanza, il Rendiconto, approvato contestualmente al bilancio e predisposto come allegato separato, deve essere trasmesso entro e non oltre il **31 luglio** successivo all'anno di riferimento su foglio elettronico nonché in formato non editabile (pdf o similari) agli indirizzi di posta elettronica comunicati dal Ministero. Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione, i documenti giustificativi relativi alle attività formative devono essere



conservati e resi disponibili all'esibizione per un periodo non inferiore a dieci anni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento di ogni singolo piano formativo.

Oltre alla documentazione contabile di cui al presente paragrafo, il Fondo adotta e aggiorna costantemente un registro di tutti beni materiali o immateriali ammortizzabili, con la relativa specifica delle quote di ammortamento annuali fino all'azzeramento del costo storico del cespite.

3.4 Adesione al Fondo da parte delle imprese e mobilità tra Fondi

Le imprese aderiscono al Fondo per il tramite della denuncia contributiva (flusso UNIEMENS) presentata dal datore di lavoro/rappresentante legale dell'impresa all'INPS. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 della legge 388/2000, il termine per esprimere l'adesione ovvero la revoca ad un Fondo è fissato al **31 ottobre** di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nei termini di cui sopra, il legale rappresentante dell'impresa, a conferma della volontà di aderire al Fondo, è tenuto ad inviare una comunicazione a mezzo pec al Fondo con cui notifica allo stesso l'adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del documento di identità.

L'articolo 19, comma 7 *bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, disciplina la mobilità tra i Fondi.

L'articolo citato stabilisce che i datori di lavoro aderenti possono modificare la scelta del Fondo cui aderire e chiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo. In tal caso, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% del totale delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare i piani formativi. Tutto ciò a condizione che:

- I) l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro;
- II) il trasferimento delle risorse non riguardi imprese (o datori di lavoro) le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003².

Nello spazio delimitato dalla citata cornice legislativa, l'INPS rende disponibile la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione ad un nuovo Fondo e che assicura la trasmissione al nuovo Fondo, a decorrere

² Al riguardo l'AGCM ha ravvisato possibili criticità di natura concorrenziale della limitazione; pertanto, si impone una interpretazione restrittiva della disposizione, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza economica. In tale senso, si ritiene che la limitazione sia applicabile solo se i suddetti valori qualificanti le PMI sussistano per tutto il triennio precedente, con esclusione dei casi in cui le soglie riguardino alcune annualità del triennio e a prescindere dagli altri esercizi.



dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.

All'impresa è consentita la mobilità, con trasferimento delle risorse, solo nel caso in cui si disponga espressamente la revoca da un Fondo contestualmente all'adesione ad un nuovo Fondo ed alle condizioni indicate dalla norma. In difetto di tale contestualità, in conseguenza della revoca, le risorse finanziarie saranno destinate al cosiddetto inoptato, secondo la normativa vigente.

Parallelamente alla procedura definita da INPS, l'azienda deve inviare un messaggio a mezzo pec indirizzato sia al Fondo di provenienza sia al Fondo di nuova adesione, contenente la richiesta di trasferimento delle risorse (con specifica indicazione delle matricole interessate dalla mobilità) con i seguenti allegati: dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/00, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 2/2009, articolo 19, comma 7-bis, copia della/e denuncia/e contributiva/e del documento di identità del sottoscrittore. I Fondi predisporranno appositi modelli di richiesta di mobilità con trasferimento delle quote di adesione versate.

La richiesta di trasferimento delle risorse deve pervenire al Fondo entro e non oltre i **90 giorni** dalla data di revoca.

L'importo da trasferire deve essere calcolato sul totale delle somme versate nell'ultimo triennio, detratto esclusivamente l'ammontare delle risorse già utilizzate, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare propri piani formativi; il Fondo di provenienza è tenuto a fornire il dettaglio di tali piani. Non possono essere effettuate decurtazioni ulteriori e sono escluse dal calcolo le somme liquidate nel triennio che siano oggetto di piani a valere su risorse versate negli anni precedenti.

La portabilità è assoggettata esclusivamente ai limiti previsti dalla legge: pertanto i Fondi, nel recepire il contenuto delle presenti Linee Guida nei propri Regolamenti, non possono inserire previsioni che ritardino od ostacolino la portabilità delle risorse finanziarie, né introdurre condizioni e/o termini per il trasferimento delle quote.

I Fondi si devono dotare, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida, di appositi sistemi informatici contenenti i dati emergenti dalle risultanze INPS e presenti, ove applicabile, nel Registro Nazionale Aiuti, perché possano divenire uno strumento di conoscenza e di trasparenza che consenta a ciascuna azienda aderente di visualizzare nella propria area riservata le risorse utilizzate per la realizzazione dei piani formativi nonché la disponibilità di risorse idonee al trasferimento. Detti sistemi devono altresì garantire il flusso d'informazioni, tra il Fondo di provenienza e il Fondo di destinazione, per la verifica dei requisiti che consentano il trasferimento delle risorse dell'azienda e la misura dell'importo da trasferire.

4. Modalità di utilizzo delle risorse

4.1 *Categorie di attività e risorse aggiuntive al gettito*

I Fondi, complessivamente, svolgono attività riconducibili alle seguenti categorie:

- a) *Attività di funzionamento*: comprendono tutte le attività relative all'organizzazione, gestione e controllo sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, rientrano in questa categoria anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi già previste nella Circolare Anpal 1/2018. I Fondi adeguano la propria documentazione contabile e finanziaria, eliminando le voci ricomprese in tali attività e inserendo i relativi costi nell'ambito delle spese di funzionamento;
- b) *Attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi*: si tratta delle attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti a favore dei propri dipendenti ovvero da organismi individuati sulla base dei criteri definiti dai Fondi in applicazione di quanto disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024 n. 115 e possono riguardare: la progettazione degli interventi, la preparazione ed elaborazione dei materiali didattici, il personale docente, l'orientamento e la personalizzazione, la selezione e la formazione dei partecipanti, l'attestazione finale delle competenze, le spese allievi, il monitoraggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi. Nella presente categoria rientrano altresì le attività e i servizi di apprendimento e politica attiva comunque denominati riconducibili alle finalità di intervento di cui al paragrafo 1 delle presenti Linee Guida nonché le spese di ammortamento delle piattaforme di formazione a distanza, diverse da quelle di proprietà del Fondo, da determinare da parte di ciascun Fondo secondo criteri di proporzionalità e incidenza dell'intervento finanziato in rapporto al totale degli utenti annui della piattaforma.

Più in generale, oltre alle attività appena descritte, relative alla *mission* istituzionale dei Fondi per come originariamente prevista dall'articolo 118 della legge 388/2000, i Fondi stessi possono essere coinvolti nel complesso delle politiche del lavoro, come specificato nel paragrafo 1 delle presenti Linee Guida, anche attraverso la stipula, con soggetti terzi, di accordi, convenzioni, intese o protocolli, a titolo oneroso e non, che i Fondi sono tenuti a trasmettere preventivamente al Ministero per l'eventuale parere di competenza.

In tale contesto, i Fondi possono essere destinatari di risorse ulteriori, diverse da quelle derivanti ai sensi e per gli effetti dall'articolo 118 della legge 388/2000, finalizzate alla realizzazione di obiettivi di politiche attive inerenti alla macroarea della formazione, come specificato nel già richiamato paragrafo 1. Le risorse aggiuntive, di cui i Fondi potranno essere destinatari, si distinguono nelle seguenti macrocategorie:

- 1) **risorse integrative** che concorrono a incrementare la portata delle misure e degli interventi programmati e finanziati a valere sulle risorse del gettito dello 0,30%, in

favore delle imprese aderenti o di ulteriori soggetti finanziatori. Le risorse integrative possono avere origine da fonte pubblica o privata senza distinzione di trattamento. Tali risorse vengono gestite e sottoposte a vigilanza e controllo da parte del Ministero, in applicazione delle presenti Linee Guida e, in quanto assimilate per finalità, programmazione e gestione al gettito, concorrono alla valorizzazione degli indici individuati al paragrafo 2.2 e dettagliati nell'**Allegato 1** ai fini del mantenimento dell'autorizzazione del Fondo; tali risorse insieme a quelle del gettito INPS costituiscono la base imponibile per il calcolo della quota percentuale annua relativa alle spese di funzionamento dei Fondi;

- 2) **risorse complementari** che concorrono ad ampliare l'offerta dei servizi di formazione e di politica attiva in favore delle imprese aderenti o per conto di soggetti terzi a condizione che eventuali economie vengano reinvestite nell'ambito delle finalità del Fondo. Le risorse complementari possono avere origine da fonte pubblica o privata, **non** concorrono direttamente alla valorizzazione degli indici individuati al paragrafo 2.2 e dettagliati nell'Allegato 1 ai fini del mantenimento dell'autorizzazione del Fondo e sono sottoposte a due differenti regimi di trattamento, a seconda della provenienza:
- a. in caso di risorse complementari di provenienza pubblica, queste seguono le regole di gestione e di controllo previste e stabilite dall'atto ovvero dal provvedimento di assegnazione delle stesse e sono soggette a vigilanza e controllo da parte del Ministero limitatamente alla compatibilità dell'affidamento delle risorse con le finalità legali e statutarie del Fondo;
 - b. in caso di risorse complementari di provenienza privata, queste non potranno ammontare a più del **25%** delle entrate su base triennale né a più del **50%** delle entrate su base annuale; queste risorse seguiranno le regole di gestione e di controllo previste e stabilite dall'atto ovvero dal provvedimento di assegnazione delle stesse e sono soggette a vigilanza e controllo da parte del Ministero limitatamente alla compatibilità dell'affidamento delle risorse con le finalità legali e statutarie del Fondo.

Oltre alle categorie di entrate descritte da presente paragrafo, i Fondi possono beneficiare in termini di apporti finanziari esterni, di risorse derivanti da donazioni ed erogazioni liberali provenienti da privati, che sono tenuti a utilizzare conformemente alle finalità legali e statutarie previste.

Le risorse complementari devono essere gestite su uno o più conti correnti diversi da quelli dedicati alle risorse del gettito INPS, alle risorse integrative e agli apporti finanziari esterni.

4.2 Attività e spese di funzionamento derivanti dal gettito INPS e da risorse diverse dal gettito

Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2009, la quota percentuale annua relativa alle spese di funzionamento dei Fondi, comprensiva delle risorse sinora impiegate per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi, è determinata sulla base del numero delle adesioni dei datori di lavoro comunicate all'INPS, entro i seguenti limiti:

- a) fino a 250.000 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del **18%** delle risorse;
- b) da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del **15%** delle risorse;
- c) da 1.000.000 di lavoratori delle imprese aderenti in poi, quota annua del **10%** delle risorse.

Le quote percentuali massime delle spese di funzionamento che i Fondi sono tenuti a rispettare, sono da calcolarsi sulle risorse annualmente incassate provenienti dal gettito dello 0.30% e dalle eventuali risorse integrative. Tutte le altre entrate del Fondo, ivi comprese quelle costituite da somme comunque provenienti dalle risorse di cui all'articolo 118 della legge 388/2000 ma diverse dal gettito annuo che l'INPS destina al Fondo, **non** possono essere destinate alle spese di funzionamento né possono essere calcolate ai fini dell'imponibile su cui applicare la percentuale massima di spese di funzionamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

- a) risorse che sono state impegnate negli anni precedenti per finanziare Avvisi a valere sul conto collettivo che, alla chiusura degli stessi, non siano state concretamente destinate a finanziare piani formativi perché non fatte oggetto di richiesta dalle imprese;
- b) importi recuperati sulle risorse derivanti dal gettito, erogate dal Fondo alle imprese aderenti per la realizzazione delle attività formative e recuperate dallo stesso a fronte delle verifiche di competenza svolte sulla ammissibilità delle spese rendicontate;
- c) saldo positivo tra proventi e oneri finanziari (ad es. interessi attivi derivanti dalla stipula di strumenti finanziari aventi ad oggetto risorse derivanti dal gettito);
- d) disponibilità derivanti dalla portabilità degli accreditamenti INPS, trasferite nell'anno di riferimento dal Fondo di provenienza, a seguito di mobilità in entrata delle imprese aderenti.



Sia nel caso in cui il Fondo maturi entrate riconducibili alle categorie esemplificate alle lettere a), b), c) e d) del precedente periodo, sia nel caso in cui il Fondo, nell'arco dell'anno, non sostenga spese di funzionamento nella misura massima consentita dalle soglie pertinenti, lo stesso destina tali somme alle attività per il finanziamento e la realizzazione dei piani formativi come successivamente indicato nel paragrafo 4.4.

In riferimento alle attività di funzionamento e alle relative spese, si ribadisce – come già affermato con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 18 febbraio 2016 - che i Fondi sono da considerarsi organismi di diritto pubblico secondo la definizione comunitaria e, in quanto tali, sono soggetti all'applicazione delle normative europee e nazionali vigenti in materia di appalti pubblici e sono sottoposti alla vigilanza dell'ANAC. Ciò comporta l'obbligo, per i Fondi, di conformarsi a procedure di gara ad evidenza pubblica nell'individuazione del contraente in caso di necessità di lavori, beni e servizi. Allo stesso modo, i Fondi sono tenuti all'applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, antiriciclaggio in tema di transazioni finanziarie, prevenzione della corruzione e trasparenza.

Inoltre, si evidenzia che le risorse umane, finanziarie, strumentali e logistiche finanziate con le risorse di funzionamento devono essere impiegate a titolo esclusivo per le attività e finalità del Fondo stesso e i casi accertati di violazione possono essere oggetto di reintegro pecuniario in sede di vigilanza e, nei casi non sanabili, di commissariamento e liquidazione del Fondo.

Nell'ambito delle attività di funzionamento e nel rispetto delle regole di utilizzo previste dalle presenti Linee Guida, ai Fondi è consentito di investire/vincolare somme derivanti dal contributo obbligatorio dello 0,30% momentaneamente non impiegate, nel periodo che intercorre tra l'assegnazione delle stesse e la loro effettiva erogazione, rispettando criteri di assoluta temporaneità e di pieno contenimento di eventuali rischi di perdita del capitale. Su tali basi i Fondi sono tenuti:

- a) all'obbligo di acquisire, in sede di sottoscrizione dello strumento finanziario, l'assoluta garanzia che venga mantenuto inalterato il valore del capitale investito/vincolato che, quindi, alla scadenza del vincolo dovrà essere interamente restituito nel suo valore originario;
- b) ad utilizzare strumenti finanziari che vincolino le risorse per un tempo non superiore ai sei mesi e, contemporaneamente, che prevedano la possibilità di disinvestimento del capitale in qualsiasi momento venga richiesto e senza sostenere alcun costo né vederne ridotto il valore originario;
- c) a commissionare gli affidamenti temporanei delle giacenze attive a soggetti con indici di solidità finanziaria adeguata.



La mancata osservanza di tali indicazioni sarà presa in considerazione dal Ministero come elemento di inefficiente funzionamento del Fondo e come tale valutata in relazione all'attivazione delle procedure di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 delle presenti Linee Guida.

In virtù anche del principio generale dato dal combinato disposto degli artt. 13 e 56 del decreto legislativo n. 36/2023 che esclude l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni dall'ambito di applicazione del Codice Appalti, i Fondi possono procedere, previa autorizzazione del Ministero, ad acquisizioni immobiliari purché strumentali e destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività di gestione del Fondo. La richiesta di autorizzazione al Ministero deve contenere un piano di fattibilità contenente tutti i dati e gli elementi comprovanti volti a dimostrare al minimo: i) il vantaggio economico della scelta di acquisto in rapporto ai prezzi di locazione a mercato, funzionale ad un contenimento delle spese di funzionamento del Fondo e ad un conseguente incremento netto delle risorse da destinare ad attività di finanziamento e realizzazione dei piani formativi; ii) i principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità che il Fondo intende pone in essere per l'individuazione e l'acquisto del bene immobile; iii) la conformità dell'immobile commisurata alla struttura organizzativa del Fondo e la congruità del prezzo di mercato dell'immobile e dei prodotti finanziari di acquisto; iv) atti/garanzie che coprano integralmente il rischio di perdita patrimoniale e/o di debito residuo (a titolo esemplificativo polizze fideiussorie, clausola di riacquisto da parte di un terzo con natura di opzione "put").

4.3 Costituzione e mantenimento del Fondo economie di gestione e rischi

Ciascun Fondo deve implementare un Fondo economie di gestione e rischi (di seguito FEGR).

Il FEGR risponde alle seguenti finalità e modalità di utilizzo:

- a) in caso di superamento della soglia massima prevista per le spese di funzionamento, il Fondo deve utilizzare, per coprire la parte di spese eccedenti la soglia massima consentita, le risorse del FEGR;
- b) in caso di non riconoscimento della spesa sostenuta a seguito dell'attività di vigilanza e controllo di cui al paragrafo 6, il FEGR, nei limiti della sua capienza, va ad incrementare, per la quota non riconosciuta, la dotazione per le attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi.

Il FEGR deve essere alimentato tramite un accantonamento annuale delle risorse del gettito dello 0,30%. Le somme accantonate annualmente al FEGR concorrono al raggiungimento della percentuale massima prevista per le spese di funzionamento.



L'utilizzo del FEGR, nei casi previsti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, non concorre al raggiungimento della percentuale massima prevista per le spese di funzionamento, seppur determinando una riduzione delle somme accantonate al FEGR. Sia l'accantonamento sia gli utilizzi del FEGR dovranno essere valorizzati nell'apposita sezione prevista dal modello di Rendiconto Finanziario di cui all'allegato 3.

In seguito all'entrata in vigore delle presenti linee Guida ciascun Fondo, a decorrere dal termine del quarto anno dalla propria costituzione, dovrà disporre di un FEGR non inferiore, nel suo ammontare, al **3%** della media del gettito proveniente dall'INPS dell'ultimo triennio.

I Fondi, invece, già costituiti alla data dell'entrata in vigore delle presenti Linee Guida devono, entro tre anni da tale data, costituire il proprio FEGR, portandolo ad un ammontare pari al **3%** della media del gettito proveniente dall'INPS nell'ultimo triennio.

Ogni successivo triennio l'ammontare del FEGR viene rideterminato, applicando la medesima percentuale al gettito medio proveniente dall'INPS dei tre anni appena trascorsi.

In caso di utilizzo del FEGR, il Fondo provvede annualmente al reintegro delle risorse (anche rateizzato in due anni ove non sia sostenibile un reintegro nell'ambito di una sola annualità finanziaria, previa comunicazione al Ministero) a valere sulla quota delle risorse di funzionamento, con esclusione di quelle destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi. L'erosione del FEGR e il mancato reintegro dello stesso nei tempi previsti, sarà considerata condizione per l'avvio della procedura straordinaria di verifica di mantenimento di cui al paragrafo 2.2.

Ai Fondi è richiesta **garanzia fidejussoria** - sulla base delle indicazioni e del modello che verrà fornito a tal fine dal Ministero - di importo pari al **5%** del valore minimo del FEGR, da aggiornare su base triennale, il cui costo è ammissibile e imputabile alle spese di funzionamento, a tutela del Ministero nei casi di reintegro delle spese non riconosciute ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 6 e non reintegrate per limiti di capienza del FEGR. Qualora i Fondi non dispongano delle garanzie patrimoniali dirette sufficienti a coprire i massimali richiesti, dovranno ricorrere a garanzie delle organizzazioni sindacali e datoriali che li hanno costituiti, in proporzione alla loro rappresentatività all'interno del Fondo.

4.4 Attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi

La totalità delle risorse annualmente incassate ai sensi della legge 388/2000, al netto delle spese di funzionamento, secondo i limiti previsti dal paragrafo 4.2, deve essere integralmente impiegata dai Fondi nelle attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, tramite la pubblicazione di Avvisi a valere sul Conto collettivo ovvero tramite l'accantonamento in Conti individuali, in coerenza con le



disposizioni che seguono. Le modalità attraverso cui tali risorse vengono utilizzate sono esclusivamente quelle indicate di seguito:

- a) **Conto individuale:** modalità di assegnazione del contributo di diretta restituzione alle aziende aderenti, mediante l'apertura di un "conto individuale" al quale le imprese che hanno versato i contributi possono attingere, senza mediazioni, per finanziare le proprie attività di formazione. Il Conto individuale di un'impresa viene attivato a richiesta di quest'ultima dal Fondo cui essa aderisce; può confluire nel conto individuale al massimo l'80% delle risorse spettanti all'impresa. Le somme accantonate da un'impresa nel proprio conto individuale devono essere usate entro i **2 anni** successivi all'accantonamento stesso; allo scadere del secondo anno, le risorse residue confluiscono nel conto collettivo. Stanti le caratteristiche citate, consistenti nel fatto che per mezzo del conto individuale avviene una mera rifusione di somme versate dalle imprese, tale modalità esula dall'applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato e per tale motivo non sono consentiti forme di aggregazione di "conti individuali" tra imprese aderenti che determinino per le singole imprese erogazioni svincolate dall'ammontare degli importi versati, neppure in via temporanea;
- b) **Conto collettivo:** modalità di assegnazione del contributo su base solidaristica; per queste esigenze i Fondi prevedono l'affluenza di tutte o di una quota parte delle risorse gestite ad un "conto collettivo" o "conto sistema", finanziato da tutti o quota parte dei contributi versati da tutte le imprese e potenzialmente aperto a tutte queste. L'assegnazione delle risorse rientranti nel "conto collettivo" (o conto di sistema) avviene sulla base di procedure selettive, relative a tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori, che comportano una "valutazione nel merito di proposte di interventi formativi". Stanti le caratteristiche citate, tale modalità è sottoposta all'applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato e rientra nel campo di applicazione dell'articolo 12 della legge 241/1990. Per le medesime ragioni non è finanziabile, a valere sulle risorse del conto collettivo, la formazione obbligatoria per legge nei casi di applicazione del Regolamento UE 651/2014 art. 31 comma 2, diversamente è consentita nei casi di applicazione del regime *de minimis*, e a fronte di un concorso di risorse integrative. I Fondi impiegano le risorse ricevute dall'INPS (comprehensive di quelle provenienti dai Conti individuali per non utilizzo) entro i 12 mesi successivi all'assegnazione, tramite pubblicazione di avvisi a valere sul Conto Collettivo. In nessun caso è tuttavia consentito utilizzare negli avvisi risorse non ancora in disponibilità dei Fondi. A tale ultimo riguardo fa fede, per l'impiego, la data di pubblicazione degli avvisi pubblici.

In entrambe le modalità (conto individuale e conto collettivo), a seguito del conferimento iniziale delle somme volte a finanziare il piano formativo presentato dall'impresa, il Fondo procede ai controlli di primo livello *in itinere* ed *ex post*, effettuando la rendicontazione.



Il Fondo deve pubblicizzare annualmente, sul proprio sito internet istituzionale, in maniera chiara e facilmente accessibile, oltre agli indici sintetici di cui all'Allegato 1, la quota programmata e a consuntivo dei contributi INPS destinata al finanziamento della formazione e, laddove sia prevista l'attivazione sia del conto collettivo sia del conto individuale, la relativa percentuale e la modalità di riparto.

Inoltre, i Fondi devono adottare procedure finalizzate a rendere edotte le aziende iscritte circa l'entità e la natura di tutti i costi e oneri che incidono sul gettito del contributo destinato al finanziamento delle attività formative, nonché, per le aziende che abbiano adottato il Conto individuale, i dati relativi all'entità del contributo a disposizione di ciascuna di esse, come prescritto anche ai sensi dell'ultimo capoverso del paragrafo 3.4. Gli adempimenti appena richiesti sono allineati con quanto disposto dalle *Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* pubblicate in Gazzetta ufficiale – serie generale n. 284 del 5 dicembre 2017 e successivi aggiornamenti, alle quali, per tutto quanto qui non previsto, si rinvia.

In coerenza con quanto stabilito dall'Allegato 1 delle presenti Linee Guida, ciascun Fondo è tenuto a erogare alle imprese, su base triennale, una percentuale media del **70%** (85% a partire dal 2030) delle **risorse destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi disponibili, pena l'attivazione della procedura di cui al paragrafo 2.2.**

Ai fini dell'applicazione dell'indice di operatività di cui al periodo precedente, per risorse destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, si intendono:

- 1) risorse di cui all'articolo 118 della legge 388/2000, annualmente incassate, al netto delle spese di funzionamento, sommate alle eventuali risorse integrative (come individuate nel paragrafo 4.1);
- 2) le risorse che sono state impegnate per finanziare Avvisi a valere sul conto collettivo che, alla chiusura degli stessi, non siano state concretamente destinate a finanziare piani formativi perché non fatti oggetto di richiesta dalle imprese;
- 3) le risorse che, dopo essere state impegnate per finanziare Avvisi a valere sul Conto collettivo ed essere state erogate dal Fondo alle imprese aderenti per la realizzazione delle attività formative, sono state recuperate dallo stesso a fronte delle verifiche di competenza svolte sulla ammissibilità delle spese rendicontate;
- 4) saldo positivo tra proventi e oneri finanziari (es. interessi attivi derivanti dalla stipula di strumenti finanziari aventi ad oggetto risorse derivanti dal gettito);
- 5) disponibilità derivanti dalla portabilità degli accreditamenti INPS, trasferite nell'anno di riferimento dal Fondo di provenienza, a seguito di mobilità in entrata delle imprese aderenti (secondo le regole sulla mobilità tra fondi di cui al paragrafo 3.4);
- 6) residui derivanti dal mancato utilizzo della disponibilità massima prevista per le spese di funzionamento (secondo le soglie di cui al paragrafo 4.2).



4.5 Nascita e condivisione dei piani formativi

Il Fondo deve garantire in ogni caso (conto individuale e conto collettivo) la corretta attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei Piani formativi da presentare, nel rispetto del principio alla base dell'art. 118 della L. 388/2000.

La condivisione dei Piani Formativi deve essere ricercata prioritariamente al livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione del Piano Formativo presentato (rappresentanze aziendali per i Piani aziendali, rappresentanze territoriali per i Piani territoriali, ecc.).

Nel caso in cui venga verificata l'assenza o il mancato riscontro da parte della rappresentanza del livello corrispondente, la condivisione del Piano Formativo deve essere ricercata al livello di rappresentanza sindacale immediatamente superiore (territoriale, nazionale di categoria, nazionale confederale).

Per il medesimo caso di assenza o mancato riscontro della rappresentanza del livello corrispondente, gli Accordi interconfederali stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, istitutive dei Fondi, possono declinare le modalità di condivisione nel rispetto dei principi di sussidiarietà sopra evidenziati, adattandole alle specificità di ciascun Fondo. In relazione a tali accordi dovrà essere fornita pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Fondo.

Resta comunque escluso che la condivisione possa avvenire nell'ambito degli organi del Fondo (ad esempio Consiglio di Amministrazione o altro organo deputato alla gestione amministrativa del Fondo).

Il rapporto giuridico tra l'impresa e le rappresentanze sindacali che deriva dalla condivisione iniziale del piano formativo non ha natura amministrativa o commerciale e deve ispirarsi a principi di buona fede e correttezza essendo una necessaria modalità di cooperazione istituzionale in adempimento ad un obbligo normativo e procedurale, destinato a garantire un diritto formativo in capo alle lavoratrici e ai lavoratori.

La condivisione dei piani formativi deve necessariamente riguardare il contenuto formativo oggetto del piano, ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede, rispettando i principi che devono ispirare la rappresentanza e l'attività sindacale. In particolare, la condivisione sindacale dei piani deve avvenire senza oneri economici diretti o indiretti a carico dei lavoratori o delle imprese. La condivisione deve perciò attestare che le iniziative formative siano appropriate e ben strutturate per soddisfare gli obiettivi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, senza oneri finanziari impropri, diretti o indiretti, a carico dell'impresa o delle lavoratrici e dei lavoratori. La mancata condivisione, su richiesta del datore di lavoro proponente, deve essere motivata per iscritto in relazione alle



caratteristiche dell'offerta formativa proposta e comunicata, a cura del datore di lavoro iscritto al fondo, agli organi del Fondo preposti.

È consentita la possibilità per le imprese, limitatamente al solo ambito dei Conti individuali, di presentare un piano formativo unitario da finanziare in regime di contitolarità, per le rispettive quote, a più Fondi ovvero ad un fondo interprofessionale e a un ente bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 276/2003, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 4.4 lettera a) in merito alle forme di aggregazione.

4.6 Indicazioni operative per la programmazione e la realizzazione delle attività formative

4.6.1 Indicazioni operative per la composizione degli Avvisi

Come indicato nei paragrafi precedenti, l'assegnazione di contributi per le imprese a valere sul conto collettivo di un Fondo avviene sulla base di pubblicazione di Avvisi, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12 della legge 241/1990 e della normativa in materia di Aiuti di Stato. Per tali ragioni e anche per la concorrenza di altre fonti che contribuiscono a costituire il quadro regolatorio di riferimento dei Fondi, questi sono tenuti ad attenersi, nella produzione di avvisi pubblici sul conto collettivo, al rispetto delle seguenti indicazioni operative tratte anche dall'attuale quadro regolatorio.

In aderenza con quanto evidenziato ad esempio dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere AS1273 (ex S2512) del 29 aprile 2016, è necessario che i Fondi provvedano a predeterminare e rendere pubblici, con un adeguato grado di dettaglio:

- tutti i presupposti richiesti per ottenere l'approvazione dei piani formativi;
- le modalità e tempistiche entro cui i Fondi si impegnano ad approvare i piani formativi di riferimento;
- le modalità e tempistiche entro cui i Fondi si impegnano a richiedere le eventuali integrazioni o ad esaminare i riscontri alle integrazioni ricevute;
- le modalità e tempistiche con cui devono essere rendicontati i piani formativi autorizzati per la liquidazione dei finanziamenti.

Inoltre, è necessario che, nella predisposizione degli avvisi, i Fondi individuino chiaramente gli obiettivi e le tipologie dei piani formativi presentabili, gli ambiti di intervento della formazione, la progettazione, realizzazione, eventuale valutazione nonché l'attestazione finale delle competenze, in conformità con le disposizioni e gli standard minimi definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, i destinatari della formazione, i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività formative e la fonte delle risorse utilizzate per finanziare l'avviso. A tale ultimo riguardo è doveroso segnalare che, in coerenza con quanto stabilito nella giurisprudenza del Consiglio di Stato,



laddove il Fondo preveda nel singolo avviso la possibilità per il soggetto attuatore di fare ricorso alla delega a un soggetto terzo, questa dovrà avere necessariamente le seguenti caratteristiche:

- a) che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- b) che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- c) che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.

Nella predisposizione degli Avvisi, i Fondi sono, inoltre, tenuti a indicare in maniera chiara e dettagliata i riferimenti alla disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e segnatamente al decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115 relativo alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In forza della loro *mission*, i Fondi hanno l'obbligo di garantire, al termine dei percorsi di apprendimento, il rilascio da parte degli enti titolati di almeno di una attestazione di messa in trasparenza delle competenze ai sensi della richiamata normativa vigente, anche per tutte le attività realizzate con risorse diverse dal gettito.

Gli Avvisi devono, altresì, contenere l'indicazione di tutta la documentazione amministrativa che le imprese devono presentare per accedere al finanziamento dei piani formativi presentati ai sensi della normativa vigente.

4.6.2 Indicazioni operative sulle attività formative

Nei casi di formazione erogata a distanza ("FAD"), il Fondo è tenuto a verificare che la formazione sia erogata attraverso piattaforme telematiche in grado di garantire l'autenticazione dei docenti e dei discenti, il rilevamento delle presenze nonché in grado di fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. Le piattaforme tecnologiche utilizzate per l'erogazione della formazione a distanza dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito, anche solo "GDPR" o "Regolamento") e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Oltre a ciò, i Fondi devono assicurarsi che dai piani formativi che prevedano l'erogazione di attività formative in modalità FAD, emergano e siano specificati:

- a) la descrizione delle modalità in cui si realizza l'interazione a distanza (ad esempio se sincrona o asincrona) in coerenza con i contenuti del piano formativo;
- b) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività formativa e presenza di eventuali tutor fisici o digitali;
- c) le modalità di valutazione dell'apprendimento;
- d) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

I Fondi sono tenuti a implementare sistemi digitalizzati di registrazione e rilevazione delle attività formative, sia in caso di formazione erogata in modalità FAD (per il tramite di piattaforme tecnologiche) sia di formazione erogata in presenza (tramite software *ad hoc*). Tali sistemi digitalizzati (registri elettronici dei piani formativi) devono raccogliere, in particolare, i dati relativi al piano formativo (ad es. titolo, codice identificativo e referente del piano), i dati relativi a docenti, tutor, discenti, data e ora delle sessioni formative, presenze/evidenze di fruizione da parte dei discenti, eventuali risultati raggiunti dai discenti e valutazioni sull'apprendimento; il tutto garantendo il tracciamento di tutte le informazioni tradizionalmente contenute nei registri cartacei. Gli stessi sistemi devono poi essere in grado di generare dei report – esportabili dal sistema stesso - che dovranno essere conservati dal soggetto attuatore per essere eventualmente esibiti su richiesta del Fondo, anche in fase di rendicontazione del piano formativo. Il Fondo deve, in ogni caso prevedere specifiche procedure (ad es. negli Avvisi, nelle Linee Guida o in altra documentazione) nonché individuare tutti gli elementi relativi al piano formativo che consentano un effettivo e corretto controllo sulle piattaforme. Tali sistemi digitalizzati devono essere dotati di meccanismi idonei ad autenticare e a identificare, in maniera univoca, il responsabile della formazione che, in mancanza di un meccanismo di inserimento/rilevamento automatico da parte del sistema digitalizzato, è responsabile dell'inserimento dei dati sul sistema stesso.

4.6.3 Semplificazione dei costi per la realizzazione delle attività formative

L'erogazione di somme finalizzata a finanziare piani formativi, in entrambe le modalità previste dal paragrafo 4.3 delle presenti Linee Guida (conto individuale e conto collettivo) obbliga il soggetto attuatore del piano formativo a trasmettere la rendicontazione finale e la documentazione necessaria al Fondo, affinché questi possa provvedere al controllo amministrativo-contabile.

La rendicontazione può assumere, in alternativa, una delle seguenti forme:

- a) rendicontazione sulla base di tabelle standard di costi unitari. Il sistema a Costi Standard può essere utilizzato facendo ricorso esclusivamente ai modelli vigenti dettati

dalla normativa nazionale e comunitaria. Utilizzando i costi standard unitari, tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire chiaramente le quantità legate ad un'attività e le tabelle standard di costi unitari. Il ricorso a tale modalità deve essere previsto nel Regolamento generale predisposto dal Fondo, nel quale dovranno essere definite dettagliatamente i riferimenti ai modelli vigenti e le regole applicative;

- b) rendicontazione a costi reali. In questo caso è comunque possibile stimare, in maniera forfettaria, i costi indiretti: nel caso di finanziamento a tasso forfettario determinate categorie di costi ammissibili chiaramente identificati ex ante (costi indiretti) sono calcolate applicando una percentuale stabilita per una o più categorie di costi ammissibili. È consentita la rendicontazione di spese indirette ad un tasso forfettario fino al **15%** dei costi diretti ammissibili, a condizione che la percentuale sia determinata ex ante da parte del Fondo. Il ricorso a tale modalità dovrà essere previsto nel Regolamento generale predisposto dal Fondo, nel quale dovranno essere definite dettagliatamente le regole applicative.

4.6.4 Sistema dei controlli sulle attività formative

Il Regolamento di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di cui al paragrafo 3.2 dovrà definire dettagliatamente le procedure di verifica e controllo sulle spese sostenute per le attività di funzionamento e per i piani formativi finanziati, da estendere anche ai soggetti attuatori degli interventi formativi.

In particolare, le attività di controllo da parte dei Fondi consistono nelle:

- visite *in itinere*, che avvengono attraverso visite ispettive presso il luogo di svolgimento delle attività formative ovvero, in caso di FAD, con ispezioni da remoto della piattaforma;
- verifiche *ex post*, che - stabilite a seguito della ricezione e del controllo amministrativo e contabile sulla documentazione del rendiconto finale di progetto trasmessa al Fondo - dovranno essere finalizzate a verificare la completezza della documentazione presentata, la coerenza con quanto dichiarato in fase di finanziamento e l'ammissibilità, correttezza e congruenza delle attività svolte e delle spese rendicontate.

In tale ambito, i Fondi si dotano di procedure e piste di controllo utili a determinare modalità e tempistiche per svolgere le visite *in itinere*, finalizzate a controllare il regolare svolgimento dell'azione formativa nonché le verifiche amministrativo-contabili finali (verifiche *ex post*) tese al controllo delle spese sostenute dai soggetti attuatori ai fini della loro ammissibilità al finanziamento.



In adesione ai principi di terzietà e qualità del controllo, i Fondi assicurano che tali controlli (*ex post* ed *in itinere*) non vengano svolti, per lo stesso intervento formativo, dal medesimo personale, anche qualora tali attività siano esternalizzate.

Gli accessi si svolgono presso la sede di conservazione della documentazione amministrativo/contabile del piano finanziario ovvero presso le sedi di svolgimento delle attività formative, avendo particolare attenzione ai seguenti aspetti: verificare il reale svolgimento dell'attività finanziata e rendicontata, anche attraverso la selezione a campione della documentazione amministrativo/contabile in originale; attivare le misure necessarie al superamento delle eventuali irregolarità rilevate. Qualora gli accessi (*in itinere* ed *ex post*) siano svolti a campione, è necessario definire una metodologia di campionamento che garantisca un'adeguata rappresentatività e stratificazione della popolazione estratta (Piani Formativi da sottoporre a verifica), basandosi su un campionamento di tipo statistico-casuale o, in alternativa, un campionamento ragionato in cui siano definiti i criteri ed i parametri presi a riferimento.

Il sistema dei controlli delle attività formative si arricchirà progressivamente, con il supporto del Ministero e di INAPP, di un quadro di monitoraggio basato su indicatori quali quantitativi e un *set* condiviso di benchmark volti a rilevare, in coerenza e complementarità con il sistema di cui al paragrafo 5, gli effettivi impatti e la qualità degli interventi formativi finanziati dal Fondo.

5. Sistema informativo integrato di monitoraggio e vigilanza dei Fondi e modalità di conferimento dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Ministero ha il compito di realizzare il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, in cooperazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'INAPP. Le informazioni che confluiscono nel sistema informativo unitario rappresentano la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore così come previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

In base all'articolo 15 del citato decreto legislativo, allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, il Ministero è chiamato altresì, a realizzare, in cooperazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'INAPP e i Fondi, il sistema informativo della formazione professionale (SI-FP), ove vengono registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche ovvero



autorizzati nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

In relazione all'evoluzione del quadro normativo e alle mutate esigenze di ruolo e funzione attribuite ai Fondi (come, ad esempio, nell'ambito del Fondo Nuove Competenze), alle novità introdotte in tema di attestazione della formazione (da ultimo, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024, n. 115), nonché alla necessità di digitalizzazione e semplificazione delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al paragrafo 6, il Ministero realizza un sistema informativo integrato di monitoraggio e vigilanza dei Fondi (di seguito SI-FP Fondi) in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie a:

- a) restituire un quadro di sistema delle politiche realizzate dai Fondi anche al fine di costruire una base dati propedeutica per la valutazione dell'operatività dei Fondi e delle attività di formazione professionale realizzate e di orientare i processi di pianificazione e programmazione degli investimenti;
- b) consentire la raccolta e la conservazione delle attestazioni da parte dei Fondi ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024, n. 115, nell'ambito del Sistema Informativo delle Attestazioni raccolte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (SIAL);
- c) raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di verifica periodica dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 e di vigilanza e controllo, di cui al paragrafo 6.

Al fine di attuare le disposizioni sopra citate, i Fondi sono tenuti ad implementare progressivamente un flusso continuo e aggiornato di dati da raccogliere secondo un modello di interoperabilità automatizzata con cadenza, di norma, mensile, a partire dai contenuti informativi di cui all'allegato 4, parte integrante e costitutiva delle presenti linee guida e sulla base della documentazione tecnica di dettaglio volta ad individuare le specifiche tecniche, la standardizzazione dei dati, la calendarizzazione dei flussi e un set di indicatori di benchmark, da definire e aggiornare periodicamente a cura del Ministero in collaborazione con i Fondi e con il supporto tecnico scientifico di INAPP.

Il conferimento dei dati al SI-FP Fondi, secondo le tempistiche, le modalità e disposizioni ai sensi e per gli effetti delle presenti linee guida, è obbligatorio e il mancato rispetto di tale obbligo, nel caso in cui non venga sanato nei termini stabiliti dal Ministero ai sensi del paragrafo 2.2, costituisce motivo di commissariamento e revoca ai sensi del paragrafo 2.3.

6. Il sistema integrato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Fondi

Il Ministero svolge l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione dei Fondi attraverso la verifica di adeguatezza del sistema di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo



adottato dai Fondi nonché di affidabilità delle relazioni rendicontuali sulle spese effettivamente sostenute redatte secondo il principio di cassa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida. In particolare, queste attività si articolano come segue:

a) controllo di sistema, che comprende:

a.1) la verifica sull'organizzazione, in termini di coerenza tra il modello scelto e le funzioni svolte, nel rispetto del principio della separazione;

a.2) la verifica sul sistema di programmazione, gestione e controllo, ovvero sull'insieme delle procedure operative adottate dal Fondo, ivi comprese le procedure relative agli obblighi previsti dal paragrafo 3.4, relativi al rispetto dei **90 giorni** per la trasmissione delle somme e dati al Fondo di arrivo in caso di mobilità tra Fondi;

a.3) verifica sulla rendicontazione delle spese, in termini di correttezza e trasparenza circa l'impiego delle risorse assegnate ai singoli Fondi per il funzionamento. Al riguardo, il Ministero seleziona un campione rappresentativo di spese di funzionamento per ciascun Fondo secondo un'apposita metodologia di campionamento e ne verifica il rispetto dei criteri di ammissibilità;

b) controllo sulle spese per la realizzazione delle attività formative, ossia verifica sugli interventi formativi conclusi in relazione alle spese sostenute dai soggetti attuatori ai fini della loro ammissibilità al finanziamento, nel rispetto dei criteri di effettività, realtà, inerenza, periodo di ammissibilità, legittimità e veridicità.

L'attività di vigilanza e controllo del Ministero su entrambi gli ambiti sopra richiamati viene svolta sulla base di un campionamento basato su metodi statistici e tenendo conto degli indicatori di dimensione finanziaria e di affidabilità gestionale del Fondo.

Stante quanto sopra, il Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli o intervenire sulle modalità di svolgimento degli stessi ogni qual volta emergano fondati motivi.

Il Ministero si riserva, inoltre, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza, di effettuare controlli su piani formativi in corso di svolgimento finalizzati a verificare lo stato di realizzazione degli interventi, in coerenza con il piano formativo approvato dai singoli Fondi. In particolare, si prevede che il Ministero nel corso dell'anno selezioni piani formativi in relazione a specifici avvisi pubblicati dai Fondi, sui quali potrà avviare verifiche nel corso di svolgimento degli stessi.

I Fondi sono gli unici destinatari delle attività di vigilanza svolte dal Ministero e costituiscono i soli referenti delle attività di controllo svolte. Sono tenuti, pertanto, a fornire, per la verifica delle spese di funzionamento e di quelle per la realizzazione delle attività formative, tutta la documentazione richiesta in occasione dell'avvio delle attività di controllo, nonché eventualmente acquisita presso gli Enti Attuatori/Beneficiari. Rientrano nei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo, segnatamente per gli ambiti delle verifiche di sistema, anche gli atti e le determinazioni assunte dalle sigle sindacali



costituenti il Fondo che influenzano, direttamente o indirettamente, il funzionamento e la gestione del Fondo stesso.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione, i documenti giustificativi relativi alle attività formative devono essere conservati e resi disponibili all'esibizione per un periodo non inferiore a **10 anni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento di ogni singolo piano formativo. In tutti i casi accertati di irregolarità, negligenza, grave carenza o frode che diano luogo alla non ammissibilità delle spese, il Fondo dovrà porre in essere azioni per il reintegro delle spese non riconosciute. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.3, in caso di mancato reintegro, totale o parziale delle somme, per i limiti di capienza del FEGR, il Ministero ha facoltà di escutere la **fidejussione** di cui al paragrafo 4.3 e le somme raccolte saranno impiegate per le finalità che l'articolo 118 della legge 388/2000 indica per l'inoptato. Le attività di vigilanza e controllo intervengono anche sull'utilizzo delle risorse integrative in quanto assimilate al gettito ai sensi del paragrafo 4.1. Nel caso di accertamento di non ammissibilità di spese a valere sulle risorse integrative, non è attivabile il Fondo Rischi di cui al paragrafo 4.3 e il Ministero provvede a darne notifica all'Ente finanziatore.

Oltre alle eventuali misure di reintegro finanziario, laddove in sede di verifica emergano carenze o non conformità non sanabili o non sanate entro i termini accordati al Fondo e tali da determinare il venire meno di uno dei requisiti di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, il Ministero avvia una procedura straordinaria ai sensi del paragrafo 2.2.